

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLIX

BARI, 14 SETTEMBRE 2018

n. 119



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 10 settembre 2018, n. 11

“L.R. 16 aprile 2015, n. 24: Codice del Commercio: Regolamento attuativo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere a), c) ed h): Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita e strumenti di programmazione” 57375

REGOLAMENTO REGIONALE 10 settembre 2018, n. 12

“Commissione Consultiva Locale per la pesca e l’acquacoltura” 57387

REGOLAMENTO REGIONALE 10 settembre 2018, n. 13

“Regolamento attuativo della L.R. 13 luglio 2017 n. 28, “Legge sulla Partecipazione” 57392

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 10 settembre 2018, n. 11

“L.R. 16 aprile 2015, n. 24: Codice del Commercio: Regolamento attuativo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere a), c) ed h): Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita e strumenti di programmazione”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1393 del 02/08/2018 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è l’applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettere a), c) ed h) della legge regionale n. 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio” come modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come “legge”.
2. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono, altresì, il quadro di riferimento procedurale in attuazione di quanto previsto dal Capo III del Titolo I della legge “*Programmazione rete distributiva*” ad eccezione delle disposizioni inerenti il commercio su aree pubbliche e i distributori di carburante.
3. Per le disposizioni attuative in materia di giornali e riviste si applica quanto previsto dall’articolo 64, comma 9 bis, della legge.

TITOLO I**DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO E PAESAGGISTICO**

Art. 2

Standard di parcheggio

1. Il rilascio dell’autorizzazione per nuove strutture di vendita comporta, oltre al rispetto degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, la realizzazione dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio dell’utenza che sostituisce, per le tipologie sotto indicate, quanto previsto dalla legge 122/89.
2. Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq di superficie di vendita:

	mq 251-600	mq 601-1.500	mq 1.501-2.500
Alimentare e misto	0,7 mq	1 mq	1,5 mq
Beni persona	0,5 mq	0,8 mq	1 mq
Altri beni e beni a basso impatto	0,4 mq	0,5 mq	0,8 mq

3. Standard pertinenziali per grandi strutture oltre mq 2.500 di superficie di vendita, per ogni mq di superficie di vendita:

	oltre mq 2.500
Alimentare e misto	2,5 mq
Beni persona	2 mq
Altri beni e beni a basso impatto	1,5 mq

4. Centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi commerciali: i parcheggi minimi sono dati dalla somma degli standard relativi alle singole strutture commerciali autorizzate, ovvero dagli standard di cui al D.M. 1444/68 e dagli standard pertinenziali; per gli esercizi di vicinato e le superfici diverse da quelle destinate alla vendita, agli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68, si aggiungono gli standard pertinenziali di cui alla legge 122/89.
5. I parcheggi pertinenziali relativi a strutture di cui al punto 4 non devono in ogni caso essere inferiori a 0,8 mq per mq di superficie di vendita calcolata sulla superficie di vendita complessiva della struttura.
6. Nel caso di medie strutture di vendita i parcheggi pertinenziali, calcolati per la via pedonale più breve, possono essere resi disponibili entro un raggio di 400 metri dalla struttura. Gli atti di programmazione comunale possono fissare limiti inferiori.
7. Nel caso di ampliamento, trasformazione o modifica di medie strutture esistenti il rispetto degli standard deve essere verificato rispetto alla sola superficie di vendita ampliata o modificata.
8. Ai fini del calcolo degli standard, nel caso in cui un esercizio metta in vendita beni di più settori merceologici, si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.
9. Le aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 possono essere affidate in concessione mediante apposita convenzione che ne garantisca l'uso pubblico al servizio della struttura e la sistemazione e/o manutenzione da parte del concessionario.

Art. 3

Deroghe agli standard pertinenziali

1. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali attestata dall'Ufficio comunale competente, è possibile derogare agli standard di cui all'articolo 2, mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale interessata, nei seguenti casi:
- a) interventi all'interno di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti dall'articolo 13 della legge. In tale caso la convenzione per gli interventi previsti nelle zone A) (centri storici) e B) (zone urbanizzate) può prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali.

b) Interventi all'interno delle aree urbane: nel caso di interventi previsti nei distretti urbani del commercio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k) della legge che per collocazione e tipologia dell'utenza possano far prevedere consistenti quote di accessibilità pedonale o comunque non automobilistica ovvero nel caso di presenza di funzioni che facciano presumere sinergie nell'utilizzo dei parcheggi, la convenzione può prevedere la seguente riduzione:

- fino ad un massimo del 50% per le strutture alimentari - miste;
- fino al 100% per le strutture non alimentari.

c) Interventi in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto di convenzione può essere calcolata con riferimento alla sola superficie di vendita eccedente l'esercizio di vicinato.

d) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di centri storici: in tal caso può essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.

e) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di aree densamente urbanizzate (zone 8): in tal caso può essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo del 50%.

2. La convenzione deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.
3. Per le zone pedonalizzate può essere prevista la deroga per il 100% degli standard.

Art. 4

Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali

1. I Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici, in coerenza con le finalità dell'articolo 2 della legge, dettano i criteri e gli indirizzi volti a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. contenimento dell'uso del territorio;
 - b. recupero del patrimonio edilizio esistente, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche delle aree;
 - c. accessibilità ottimale per ridurre o alleggerire la mobilità;
 - d. consolidamento delle aree connotate da una consistente presenza di servizi commerciali, mediante la realizzazione di adeguate infrastrutture anche con la realizzazione di progetti di qualificazione e valorizzazione con la costituzione dei Distretti Urbani del commercio;
 - e. valorizzazione dei centri storici.
2. Al fine di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (ivi incluso l'ambiente urbano) e dei beni culturali, i Comuni possono individuare le aree non compatibili con l'insediamento di determinate tipologie di strutture commerciali.
3. La Regione, in sede di esame degli strumenti urbanistici generali e relative varianti valuta la congruità delle previsioni dei Comuni rispetto a:
 - a) dimensionamento delle aree per medie e grandi strutture di vendita rispetto alle aree urbanizzate;
 - b) distribuzione nelle aree idonee per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita nonché nelle aree nelle quali, per dimensioni e capacità insediative, siano realizzabili aree commerciali integrate;
 - c) rispondenza delle aree ai requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 5

Requisiti di accessibilità delle strutture

1. La localizzazione delle strutture in relazione alla viabilità deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a. Per grandi strutture G1 e per G2 alimentari: ingresso ad uso esclusivo della struttura con corsie di accelerazione e decelerazione e di accumulo con lunghezza adeguata ai flussi attesi.
- b. Per grandi strutture G1 e G2 non alimentari: ingresso principale con corsie di decelerazione della viabilità di riferimento e corsie di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi attesi.
- c. Per centri commerciali di interesse locale, aree commerciali integrate "piccole": struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura.
- d. Per strutture di vicinato, M1 e M2 non sono previsti requisiti.

2) In caso di domande concorrenti l'accessibilità da una strada con carreggiate a doppia corsia con svicolo (tipi A, B e D comma 2, art. 2, D.L.vo n. 285 del 30/04/92, (Codice della strada) verrà considerata titolo preferenziale per l'attivazione o l'ampliamento di strutture di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

3) Per le medie strutture M3 i comuni prevedono i requisiti di accessibilità negli strumenti di programmazione e incentivazione di cui all'art. 12 della legge, tenuto conto del grado di urbanizzazione dell'area di insediamento, della raggiungibilità pedonale, della popolazione residente nell'area primaria di gravitazione.

4) In assenza di strumenti di programmazione comunale, le medie strutture M3 alimentari rispettano i requisiti di accessibilità di cui al comma 1, lett. c).

Art. 6

Idoneità urbanistica e paesaggistica delle aree in comuni che non abbiano provveduto all'adeguamento degli strumenti urbanistici

1. Fino a quando i comuni non abbiano provveduto all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 18 della legge sono da considerare compatibili urbanisticamente le aree aventi i seguenti requisiti:

a) Per medie strutture di vendita di tipo M1 e M2: aree in cui sia prevista negli strumenti urbanistici comunali, una destinazione d'uso commerciale, con esclusione di aree che, per dimensioni e capacità insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.

b) Per medie strutture di vendita di tipo M3: aree in cui sia prevista negli strumenti urbanistici comunali, una destinazione d'uso commerciale e siano previste dai criteri per il rilascio di medie strutture di vendita. Sono escluse le aree che, per dimensioni e capacità insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.

c) Per grandi strutture di vendita: aree in cui sia prevista, negli strumenti urbanistici comunali, la relativa destinazione d'uso commerciale.

2. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici, le strutture commerciali esistenti legittimamente insediate sono considerate urbanisticamente idonee entro i limiti della tipologia dimensionale e dei settori merceologici autorizzati.

3. Le aree individuate come idonee ai sensi dei commi precedenti dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 5 e risultare compatibili con i piani regionali sovraordinati vigenti (ad esempio Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR), Piano di Tutela delle Acque (PTA), Piano Assetto Idrogeologico (PAI), ecc.).

TITOLO II

INDICAZIONI AI COMUNI

Art. 7

Contenuti del documento strategico del commercio

1. I comuni adottano, con la consultazione delle associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti previste dall'articolo 3 della legge, il documento strategico previsto dall'articolo 12 della legge per uno sviluppo sostenibile delle attività commerciali.
2. La programmazione del settore commerciale tiene conto della pianificazione urbanistica, paesaggistica e delle politiche generali di regolamentazione del territorio che possono interagire per conseguire l'obiettivo dell'assetto ottimale dal punto di vista territoriale, economico e sociale.
3. Il Documento strategico del commercio:
 - a. contiene le motivate ragioni di utilità sociale finalizzate a garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche;
 - b. assicura una offerta per il consumatore varia ed articolata di beni e servizi;
 - c. analizza le possibili interrelazioni con le altre componenti territoriali, economiche e sociali;
 - d. sostiene la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici;
 - e. tutela gli esercizi storici e tradizionali, le botteghe artigiane, con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti;
 - f. valorizza e salvaguarda le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale;
 - g. garantisce la differenziazione delle attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo anche disponendo il divieto di vendita di merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali.
4. Per le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono essere previste le prescrizioni anche con riferimento a:
 1. ulteriori flussi di pubblico generati dall'apertura dell'esercizio;
 2. incidenza del nuovo esercizio sul consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano;
 3. diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

Art. 8

L'analisi della rete di vendita

1. La redazione del DSC è preceduta da un'indagine conoscitiva che includa la conoscenza del contesto territoriale comunale e sovra-comunale con particolare riferimento a:
 - a. consistenza della rete commerciale, tipologie di esercizi esistenti e la loro collocazione sul territorio comunale;
 - b. indagini sulla popolazione residente e quella fluttuante, quali turisti, pendolari e simili, sulla relativa composizione: età, condizione socio-economica, composizione professionale e altro;
 - c. l'esame della localizzazione degli esercizi commerciali esistenti, le valutazioni delle eventuali criticità e ricadute negative sulla rete distributiva;
 - d. caratteristiche della viabilità urbana, i flussi di traffico, i livelli di trasporto pubblico;
 - e. eventuale presenza di grandi strutture di vendita nel territorio comunale o nel territorio limitrofo o di concentrazioni di esercizi commerciali che esercitano particolare attrattività.

Art. 9

Indicazioni per la previsione degli insediamenti commerciali sul territorio

1. La previsione di nuovi insediamenti commerciali può essere differenziata in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali e può disporre limitazioni prevedendo:
 - a. le aree che non consentono l'insediamento di nuove strutture in considerazione delle condizioni di sostenibilità sociale, ambientale, paesaggistica, infrastrutturale, logistica, di viabilità e accessibilità;
 - b. le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, paesaggistici ed ambientali, nonché all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - c. le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali, servizi ed attrezzature pubbliche;
 - d. gli indirizzi di natura urbanistica inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico anche in relazione agli standard previsti dall'articolo 2;
 - e. la dotazione di servizio al consumatore anche con la fissazione di un obiettivo di servizio calcolato in relazione alla dotazione di superficie di vendita rapportato ai residenti e articolato per i settori alimentare e non alimentare.
2. La previsione di nuove medie strutture:
 - a. è valutata in rapporto alle dimensioni del comune e in raccordo con l'equilibrato sviluppo della rete degli esercizi di vicinato esistenti;
 - b. tiene conto delle criticità nell'accessibilità, viabilità, mobilità del consumatore e traffico;
 - c. considera l'integrazione della funzione commerciale con la presenza di altre attività para-commerciali, pubbliche, artigianali, di servizio o che comunque esercitino attrattività;
 - d. privilegia soluzioni progettuali con spazi a verde, di arredo urbano, percorsi ciclabili e pedonali.
3. La previsione di nuove medie strutture avviene preferibilmente all'interno di progetti di riqualificazione complessiva ed è data priorità agli insediamenti proposti in aree carenti di servizio.
4. La programmazione comunale considera prioritariamente la possibilità che l'apertura di nuove medie strutture sia consentita con interventi di razionalizzazione, ammodernamento e ampliamento degli esercizi esistenti.
5. La previsione di insediamento o ampliamento di medie strutture di vendita deve essere preceduta da una valutazione che accerti l'eventuale esistenza o formazione, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, di un'area commerciale integrata, così come definita dall'articolo 16 della legge. In questo caso la struttura deve essere compatibile con la programmazione regionale o con la programmazione comunale nel caso di aree commerciali piccole.
6. Non possono essere autorizzate singole medie strutture di vendita, anche se previste all'interno di piani attuativi o di strumenti di programmazione negoziata, che configurano una grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria riconducibile alle tipologie di cui all'articolo 16 della legge.

Art. 10

Previsione degli insediamenti commerciali di interesse sovracomunale

1. Si considerano di attrazione sovracomunale le strutture definite dal comma 10 dell'articolo 16 della legge e quelle per le quali il rapporto tra superficie di vendita da autorizzare e residenti nel Comune interessato è pari o superiore a 0,2.

2. Le pianificazioni comunali che prevedono strutture di interesse sovracomunale vengono trasmesse ai comuni confinanti almeno trenta giorni prima della loro approvazione, al fine della espressione di eventuali osservazioni circa gli effetti della localizzazione prevista sulla propria rete commerciale. Le osservazioni si basano su quanto previsto dai propri strumenti di programmazione e sono inviate all'Osservatorio regionale sul commercio.
3. Nel caso di centri commerciali e altre strutture di interesse locale, così come definite dall'articolo 16 della legge, tali osservazioni sono considerate nella conferenza dei servizi di cui all'articolo 17, comma 7, della legge.

Art. 11

Disciplina del procedimento di valutazione delle domande

1. I Comuni determinano i criteri e i parametri per la verifica della sostenibilità e dell'impatto delle nuove strutture, anche assegnando punteggi di priorità, sulla base delle seguenti indicazioni generali:
 - a. verifica di compatibilità socio-economica-occupazionale costituita da:
 - dotazione di servizio al consumatore, favorendo gli insediamenti di nuove strutture nelle aree con minore dotazione di servizio;
 - ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita;
 - Impatto sulla rete distributiva esistente e integrazione con la stessa;
 - b. verifica di compatibilità infrastrutturale, urbanistica, ambientale e paesaggistica:
 - condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi del trasporto pubblico locale;
 - presenza di spazi pubblici;
 - integrazione funzionale con il sistema dei servizi comunali con l'assetto urbano;
 - rapporto con le caratteristiche naturali, paesaggistiche ed ambientali dell'ambito territoriale interessato dall'intervento;
 - impatto acustico;
 - aumento di traffico generato dal nuovo insediamento;
 - c. riduzione dell'impatto delle strutture di vendita ai fini del contenimento dell'uso del territorio favorendo i progetti che prevedono:
 - la realizzazione di parcheggi multi-piano o interrati, nonché di parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità;
 - l'insediamento di strutture che comportino l'uso di territorio urbanizzato utilizzando ad esempio gli ambiti di riqualificazione urbana.
2. I Comuni privilegiano proposte progettuali che contengano la disponibilità a realizzare misure di mitigazione degli impatti generati.

TITOLO III

LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 12

Documentazione richiesta per la presentazione delle domande

1. Le domande di autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento di grandi strutture di vendita contengono la seguente documentazione:
 - a. relazione relativa all'ubicazione e alle caratteristiche dell'intervento proposto, accompagnata dalla rappresentazione grafica dell'insediamento e dalla indicazione della tipologia delle singole attività integrative, ove contemplate. La relazione deve contenere l'attestazione da parte del progettista

- inerente gli eventuali vincoli gravanti sulle aree interessate e circa l'effettiva sussistenza degli standard urbanistici relativi all'intervento;
- b. relazione sulle caratteristiche e sull'articolazione della struttura complessa con copia dei modelli, predisposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge, riferiti alle grandi e medie strutture;
 - c. dichiarazione del tecnico progettista attestante la compatibilità urbanistica dell'area di insediamento, nonché conformità e compatibilità paesaggistiche dell'intervento;
 - d. attestazione dell'avvenuta presentazione presso l'autorità competente della documentazione relativa all'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - e. relazione di verifica di compatibilità della struttura con gli obiettivi di programmazione. La relazione include i dati sulla dotazione di servizio al consumatore nell'area oggetto di domanda, l'impatto sulla rete distributiva esistente e le ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita;
 - f. valutazione di impatto sulla viabilità dell'area contenente: individuazione della parte della rete che può risentire in misura significativa dell'incremento del traffico indotto dalla attività commerciale oggetto della domanda; la verifica funzionale dei nodi e degli assi stradali, della capacità degli stessi e dei livelli di servizio previsti dai comuni e dalle province per le strade di rispettiva competenza; le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento commerciale garantendone la sicurezza
 - g. atto unilaterale d'obbligo previsto dall'articolo 17, comma 10 della legge. Qualora il proponente intenda avvalersi della rateizzazione prevista dall'articolo 17, comma 11, della legge, l'atto contiene anche il cronoprogramma e le cause di eccezionale e comprovata necessità a sostegno della rateizzazione.
2. La domanda è presentata a mezzo Posta elettronica certificata, a cura dell'interessato, al SUAP del Comune che provvede alla trasmissione della stessa alla Provincia competente per territorio e alla Regione. Per la Regione la domanda e ogni altra documentazione inerente il procedimento viene inviata sia alla Sezione Attività Economiche che alla Sezione Urbanistica. Nel caso in cui il Comune territorialmente interessato non sia delegato allo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica, ex articolo 146 del D. L.vo 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), la domanda va inviata anche alla Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio. Per il calcolo dei termini di cui all'art. 17, comma 9, lettera d) della legge fa fede la data di consegna della PEC del SUAP alla Sezione Attività Economiche. In fase di prima attuazione e fino al completamento delle procedure di informatizzazione della presentazione delle domande, alla Regione viene presentata la copia cartacea della domanda almeno per la parte inerente la rappresentazione grafica dell'insediamento.
 3. In caso di incompletezza della documentazione gli enti competenti richiedono all'interessato per una sola volta l'integrazione della documentazione presentata che dovrà essere inviata con le stesse modalità previste dal comma 2.
 4. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di integrazione, senza che sia pervenuta la documentazione integrativa, la domanda decade in quanto incompleta.
 5. L'ufficio tecnico comunale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda completa, trasmette alla Provincia e alla Regione le valutazioni di conformità della stessa alle proprie normative urbanistiche e paesaggistiche. Le valutazioni di conformità devono contenere il riferimento dettagliato alle caratteristiche dell'iniziativa, ai contenuti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti in riferimento alla zona di piano ed all'area interessata dall'iniziativa commerciale, attestando la conformità urbanistica dell'intervento. La valutazione deve precisare la localizzazione, la viabilità, la dotazione dei parcheggi, le eventuali difformità riscontrate; l'esistenza di vincoli, limiti posti a tutela di zone, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico, ambientale.

6. Il Comune trasmette altresì l'esito delle procedure di verifica di V.I.A e, in caso si pronunci per l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, l'eventuale parere favorevole conclusivo della conferenza di servizi presso la Regione è emesso condizionandone gli effetti all'esito favorevole delle procedure di V.I.A. da condursi con le modalità e i termini fissati dall'articolo 27 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "*Norme in materia ambientale*". Il provvedimento conclusivo di V.I.A. è trasmesso alla Sezione Attività Economiche per la verifica delle eventuali modifiche come previsto all'articolo 14, comma 5.
7. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la Regione, Sezione Attività Economiche, convoca la conferenza di servizi prevista dall'articolo 17, comma 7, della legge comunicando, il termine entro il quale la domanda deve ritenersi accolta in applicazione dell'articolo 17, comma 9, lettera d) della legge.
8. La Conferenza, ai fini dell'espressione del proprio parere, può chiedere precisazioni e chiarimenti senza sospensione dei termini.
9. Ai fini dell'espressione del proprio parere nella conferenza di servizi la Sezione regionale Attività Economiche acquisisce, per iscritto preliminarmente, senza modifica dei termini di legge, il parere della Sezione regionale all'Urbanistica e, della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio nel caso in cui il Comune territorialmente interessato non sia delegato allo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica, ex articolo 146 del D. L.vo 42/2004.
10. Il regolamento di programmazione degli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita prevede apposite procedure per l'esame delle domande concorrenti.

Articolo 13

Conferenza di servizi e esame della domanda

1. Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto il Comune e la Provincia competenti per territorio e la Regione.
2. Per la Regione oltre al Dirigente della Sezione Attività Economiche o suo delegato che partecipa con diritto di voto e funzioni di Presidente, sono legittimati a partecipare rappresentanti di altre Sezioni competenti in materia di Urbanistica, Ambiente e Paesaggio, senza diritto di voto.
3. Ciascun rappresentante di Regione, Provincia e Comune può essere accompagnato dai relatori tecnici senza diritto di voto.
4. Alla conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo e senza diritto di voto:
 - a. i rappresentanti dei comuni contermini;
 - b. un rappresentante della C.R.C.U., (Consulta Regionale Consumatori e Utenti),
 - c. un rappresentante delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge.
5. La Conferenza si svolge in seduta pubblica, ma partecipano ai lavori, oltre agli Enti con diritto di voto, soltanto i soggetti di cui al precedente comma 4.
6. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Sezione Attività Economiche.
7. La conferenza di servizi verifica, alla luce della documentazione presentata dal richiedente e verificata dal comune competente per territorio, la compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica dell'insediamento proposto nonché la rispondenza alla programmazione regionale o, ove richiesta, alla programmazione comunale.
8. In particolare la conferenza verifica:
 - a. l'esistenza di una destinazione d'uso urbanistica compatibile con l'insediamento previsto;
 - b. la compatibilità paesaggistica dell'intervento;
 - c. la presenza di standard di parcheggio adeguati a quanto previsto dall'art. 2 e dei requisiti di accessibilità di cui all'art. 4 del presente regolamento;

- d. l'esistenza ed i risultati della procedura di verifica di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, valutando l'adeguatezza delle prescrizioni finalizzate all'eliminazione o alla mitigazione degli impatti favorevoli sull'ambiente;
 - e. la compatibilità della proposta con la programmazione commerciale delle strutture.
9. La Conferenza può acquisire relazione dell'Osservatorio Regionale per il Commercio sulle domande in esame.
 10. La Conferenza esprime parere favorevole, eventualmente con prescrizioni, o contrario al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Il parere contrario della Regione non consente al comune il rilascio dell'autorizzazione richiesta.
 11. Il parere positivo, contiene tutti gli elementi rilevanti per il rilascio della successiva autorizzazione ed in particolare:
 - a. la tipologia della struttura di vendita;
 - b. la superficie di vendita complessiva e suddivisa per i diversi settori merceologici. Nel caso di strutture complesse contiene inoltre, la superficie di vendita delle singole medie e grandi strutture di vendita e la superficie complessivamente destinata agli esercizi di vicinato.
 12. Restano ferme le norme vigenti in materia di attività edilizia ai fini del rilascio del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo.

Art. 14

Procedure di monitoraggio e controllo

1. In caso di parere positivo della conferenza dei servizi il comune è tenuto al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative entro trenta giorni dalla chiusura della Conferenza di servizi.
2. Il rilascio del titolo edilizio avviene in conformità con la documentazione presentata in sede di richiesta di autorizzazione. L'autorizzazione commerciale e il titolo edilizio vengono rilasciati con le eventuali prescrizioni decise dalla Conferenza di servizi.
3. Il parere paesaggistico è rilasciato nei termini e con le modalità fissate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*".
4. Il richiedente deve comunicare al Comune e alla Regione eventuali modifiche del progetto o del titolo edilizio, rispetto alla documentazione presentata in sede di rilascio dell'autorizzazione, che riguardino: la disposizione degli spazi, con particolare riferimento alle superfici di vendita, gli standard delle dotazioni di parcheggio, i requisiti di accessibilità.
5. In caso di modifiche sostanziali riguardanti: le modalità insediative, l'ampliamento della superficie di vendita del complesso della struttura e/o quella destinata a grandi strutture di vendita, l'aggiunta del settore merceologico alimentare; la dotazione degli standard di parcheggio e le condizioni e prescrizioni della conferenza dei servizi, la Regione riconvoca la conferenza dei servizi per esprimersi sulle variazioni proposte.
6. La conferenza che si esprime sulle modifiche di cui al comma 4 segue le procedure previste dal presente regolamento. Per la data del silenzio assenso fa fede la consegna della PEC alla Sezione Regionale Attività Economiche. Nel caso in cui la conferenza venga convocata d'ufficio, i centottanta giorni, previsti dall'articolo 17, comma 9, lettera d) della legge, decorrono dalla data della prima riunione della conferenza.
7. In caso di mancata o parziale attivazione della struttura commerciale entro i termini previsti dalla legge, in assenza di provvedimenti di proroga di cui all'articolo 17, commi 14 e 14 bis della legge, il comune è tenuto a comunicare alla regione i provvedimenti di revoca conseguenti.
8. In caso di attivazione non completa dell'autorizzazione entro il termine previsto dall'articolo 17 della legge, la superficie di vendita autorizzata viene ridotta dal comune a quella effettivamente esercitata.
9. L'interessato comunica al Comune e alla Regione, almeno trenta giorni prima della prevista apertura, la data di attivazione dell'autorizzazione oggetto di esame in conferenza di servizi. Il

Comune trasmette, altresì, alla Regione una relazione attestante la verifica del rispetto delle prescrizioni decise dalla conferenza di servizi e di tutti gli impegni assunti con l'atto unilaterale d'obbligo previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge.

Art. 15

Proroghe delle autorizzazioni di grandi strutture di vendita

1. La richiesta di proroga dell'attivazione o della sospensione dell'autorizzazione di grandi strutture di vendita deve contenere l'indicazione delle cause di comprovata necessità che hanno impedito l'apertura e le azioni intraprese per rimuovere gli ostacoli all'apertura.
2. La proroga per l'attivazione o per la sospensione dell'autorizzazione di medie e grandi strutture di vendita collocate all'interno di grandi strutture di vendita complesse segue le procedure ed i tempi delle strutture complesse in cui le stesse sono inserite.
3. La richiesta di proroga dell'attivazione dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita deve essere trasmessa alla Sezione regionale Urbanistica solo nel caso in cui, rispetto al progetto originario, siano intervenute modifiche sostanziali come definite all'articolo 14, comma 5.
4. In caso di modifiche al progetto originario la domanda di proroga viene inviata anche alla Sezione regionale Urbanistica per la verifica degli standard di parcheggio e della persistenza dei requisiti urbanistici, paesaggistici, ambientali e di accessibilità.
5. La richiesta di proroga presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 14 bis, della legge deve contenere:
 - a. dichiarazione giurata del promotore che indichi le singole superfici di vendita già commercializzate;
 - b. perizia tecnica giurata inerente l'avanzamento edilizio del progetto.
6. Il Comune verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b) e l'avvenuta sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dall'articolo 10 della legge.
7. Per le strutture autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge, l'atto unilaterale d'obbligo viene sottoscritto in sede di domanda di proroga con riferimento alla sola superficie di vendita ancora da attivare.

TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONI

Art. 16

Semplificazione per l'autorizzazione di grandi strutture di vendita

1. Le autorizzazioni per l'ampliamento, il trasferimento, la trasformazione di una grande struttura di vendita, di un centro commerciale di un'area commerciale integrata seguono le stesse procedure delle nuove autorizzazioni.
2. Non comporta la verifica di compatibilità ambientale il rilascio di autorizzazione per modifiche realizzate senza aumento delle volumetrie esistenti.
3. Per l'ampliamento di una struttura ubicata in un centro storico non si applicano le norme sull'accessibilità.

Art. 17

Inserimento e ampliamento di settori merceologici

1. L'autorizzazione, all'interno di strutture isolate o strutture complesse di medie strutture di vendita

con maggiore carico urbanistico, entro i limiti del 10% delle superfici di vendita del complesso, non comporta mutamento del settore merceologico della struttura.

2. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti vengono rilasciate secondo le procedure stabilite dal presente regolamento.
3. Le modifiche delle grandi strutture di vendita vengono sempre trasmesse al Comune e alla Regione anche nel caso in cui sia prevista solo la comunicazione o la SCIA.
4. Resta in ogni caso l'obbligo di dotazione degli standard di parcheggio come definiti al Titolo I.

Art. 18

Trasferimenti e trasformazioni

1. I trasferimenti di grandi strutture di vendita all'interno del comune sono consentiti solo nelle aree urbanisticamente adeguate e con le procedure della conferenza di servizi prevista dall'articolo 17 della legge.
2. Sono vietati i trasferimenti di medie e grandi strutture autorizzate all'interno di centri commerciali, di aree commerciali integrate o parchi commerciali al di fuori degli stessi.
3. Sono vietati i trasferimenti al di fuori del territorio comunale.
4. Il cambiamento della modalità insediativa di una grande struttura di vendita è soggetta ad autorizzazione.
5. La conferenza di servizi prevista dall'articolo 17 della legge si esprime sulle trasformazioni di grandi strutture di vendita che, senza modifica delle superfici di vendita e superfici complessive, comportino un aumento degli standard di parcheggi asseverati in sede di conferenza di servizi da parte della Sezione regionale Urbanistica. Negli altri casi la procedura è curata dal Comune che dà notizie sull'esito alla Regione. Gli standard di parcheggio sono attestati dal tecnico progettista e dall'Ufficio tecnico comunale.
6. La concentrazione e l'accorpamento di grandi strutture o di medie e grandi strutture sono consentiti nel rispetto degli obiettivi di presenza e di sviluppo programmati dalla Regione o, nel caso di grandi strutture di interesse locale, nei limiti programmati dal Comune competente per territorio.

Art. 19

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento regionale 28 aprile 2009, n. 7 "*Requisiti e Procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita*".

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, 10 SET. 2018

EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 10 settembre 2018, n. 12
"Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1406 del 02/08/2018 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento interno della Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura n. 21/2006, e disciplina la nuova composizione e il funzionamento della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura della Regione Puglia (di seguito "Commissione").

Art. 2

Competenze e Funzioni della Commissione

1. La Commissione, prevista dall'Art. 10 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'Articolo 1, comma 2, della legge, n. 38 del 7 marzo 2003", già istituita con Deliberazione di Giunta regionale n. 784/2006, è costituita e nominata con le procedure di cui ai successivi art. 3 e 4.
2. Essa ha sede presso la Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali ed esprime pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito dei rispettivi compartimenti marittimi e, in particolare su:
 - a. proposte di carattere generale relative allo svolgimento e alla valorizzazione dell'attività di pesca, acquacoltura e attività connesse;
 - b. questioni riguardanti l'interazione tra pesca e acquacoltura e l'ambiente;
 - c. problematiche che riguardano l'applicazione di leggi o regolamenti;
 - d. proposte di legge o regolamenti
 - e. ogni altro argomento attinente la pesca e l'acquacoltura, nell'interesse della produzione e degli operatori dei settori citati.
3. La Commissione può altresì essere coinvolta e interpellata nelle attività di confronto con gli stakeholder, condotte dalla Regione Puglia nel corso delle proprie attività istituzionali e programmatiche relative alla pesca e all'acquacoltura.

Art. 3

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è costituita con provvedimento di Giunta Regionale ed è composta, in fase di

prima attuazione, dai seguenti Soggetti:

- i. Regione Puglia - Assessorato Risorse Agroalimentari - Assessore pro-tempore o suo delegato
 - ii. Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente - Direttore o suo delegato
 - iii. Regione Puglia - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali - Dirigente pro-tempore o suo delegato
 - iv. Regione Puglia - Sezione promozione della salute e del benessere - Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria - Dirigente pro-tempore o suo delegato
 - v. Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Dirigente pro-tempore o suo delegato
 - vi. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - A.R.P.A. Puglia - Direttore o suo delegato
 - vii. Città Metropolitana di Bari - Presidente o suo delegato
 - viii. Provincia di Foggia - Presidente o suo delegato
 - ix. Provincia di Lecce - Presidente o suo delegato
 - x. Provincia di Brindisi - Presidente o suo delegato
 - xi. Provincia di Taranto - Presidente o suo delegato
 - xii. Provincia di BAT - Presidente o suo delegato
 - xiii. Capitaneria di Porto di Bari - Comandante o suo delegato
 - xiv. Capitaneria di Porto di Brindisi - Comandante o suo delegato
 - xv. Capitaneria di Porto di Manfredonia - Comandante o suo delegato
 - xvi. Capitaneria di Porto di Molfetta - Comandante o suo delegato
 - xvii. Capitaneria di Porto di Gallipoli - Comandante o suo delegato
 - xviii. Capitaneria di Porto di Taranto - Comandante o suo delegato
 - xix. Capitaneria di Porto di Barletta - Comandante o suo delegato
 - xx. AGCI AGRITAL - Referente regionale o suo delegato
 - xxi. LEGACOOOP Agroalimentare - Referente regionale o suo delegato
 - xxii. FEDERCOOPESCA - Referente regionale o suo delegato
 - xxiii. FEDERPESCA - Referente regionale o suo delegato
 - xxiv. UNCI PESCA - Referente regionale o suo delegato
 - xxv. COLDIRETTI Puglia - Impresa Pesca - Referente regionale o suo delegato
 - xxvi. A.N.A.P.I. PESCA - Associazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori della Pesca - Referente regionale o suo delegato
 - xxvii. Associazione Piscicoltori Italiani - Referente regionale o suo delegato
 - xxviii. FLAI CGIL PUGLIA - Referente regionale o suo delegato
 - xxix. FAI CISL PUGLIA - Referente regionale o suo delegato
 - xxx. UILA PESCA PUGLIA - Referente regionale o suo delegato
 - xxxi. Provveditorato agli Studi di Bari - Dirigente o suo delegato
 - xxxii. Camera di Commercio di Bari - Presidente o suo delegato
 - xxxiii. FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e nuoto pinnato) - Referente regionale o suo delegato
 - xxxiv. Un esperto in materia di Produzioni animali designato dall'Università di Foggia
 - xxxv. Un esperto in materia di Biologia marina e pesca designato dall'Università di Bari
 - xxxvi. Un esperto di biotecnologie designato dall'Università del Salento
 - xxxvii. Un esperto in Molluschicoltura del CNR
 - xxxviii. Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e relative aree marine o suo delegato
2. Il Presidente può invitare alle sedute della Commissione, a titolo consultivo e senza diritto di voto, esperti in materia di pesca e acquacoltura, nonché rappresentanti di enti, istituti ed associazioni operanti negli specifici settori.

3. La presidenza della Commissione è affidata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia.
4. La vicepresidenza della Commissione è affidata al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
5. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
6. La segreteria della Commissione è affidata alla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia.
7. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale può procedere alla modifica ed integrazione della composizione della Commissione.

Art. 4

(Nomina, sostituzione e durata in carica dei Componenti la Commissione)

1. I nominativi componenti la Commissione sono comunicati dai soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, entro 15 giorni dalla spedizione dell'invito da parte della Segreteria della Commissione. In caso di mancato riscontro la Commissione sarà composta sulla base delle adesioni ricevute.
2. Ove ritenuto opportuno le amministrazioni pubbliche possono delegare i propri componenti con riferimento alla funzione svolta nell'ambito della propria organizzazione.
3. La composizione della Commissione avviene, sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti commi, con provvedimento del Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia. Con lo stesso atto si provvede alla nomina del Segretario e il Vicesegretario, che esercita le funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.
4. I Componenti della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
5. La eventuale sostituzione dei nominativi componenti la Commissione (o l'integrazione di quelli non pervenuti, di cui al comma 1 del presente Articolo) è operata con apposito Atto del Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia, a seguito di specifica istanza da parte dei soggetti componenti ed entro 120 giorni dalla ricezione della stessa.

Art. 5

(Segretario)

1. Il Segretario redige e inoltra l'avviso di convocazione e le comunicazioni ai Componenti, compila e conserva i verbali delle adunanze, archivia i fascicoli tecnici dei diversi Ordini del giorno delle riunioni della Commissione e svolge ogni altra mansione attribuitagli dal Presidente, necessaria allo svolgimento delle attività della Commissione.
2. Al Segretario spetta, inoltre, la redazione dell'Ordine del Giorno, sulla base delle relazioni tecniche e della documentazione ricevuta dai Componenti.
3. I verbali di ogni seduta vengono ratificati ed approvati nella seduta successiva.

Art. 6

(Ordine del Giorno e Convocazione)

1. I Componenti della Commissione possono chiedere l'iscrizione all'Ordine del Giorno delle riunioni di argomenti aventi rilevante e/o specifico interesse nei settori della pesca e dell'acquacoltura, depositando presso la Segreteria della Commissione una relazione tecnica dettagliata e corredata delle eventuali planimetrie e dai necessari riferimenti normativi.
2. La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno o in risposta a esplicite sollecitazioni dei componenti, in relazioni a questioni urgenti.
3. L'avviso di convocazione indica il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché gli argomenti iscritti

all'Ordine del giorno, con preavviso di almeno dieci giorni, ovvero di tre giorni in caso di urgenza. L'avviso di convocazione può indicare il giorno della seconda convocazione.

4. L'avviso è inviato a mezzo PEC o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun membro.
5. La Commissione può essere convocata anche su richiesta di autorità marittime o di altre pubbliche amministrazioni interessate o di un terzo dei Componenti, previa indicazione dei motivi e dell'urgenza rilevata.

Art. 7

(Funzionamento della Commissione)

1. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei Componenti di cui all'Art. 4, comma 3 ovvero con la presenza di almeno un terzo dei Componenti, in seconda convocazione.
2. E' consentita la partecipazione alle riunioni in video conferenza facendo espressa richiesta almeno 3 giorni prima della riunione.
3. L'esposizione dei punti all'Ordine del giorno è affidata ai Componenti che ne hanno chiesto l'iscrizione. I Componenti potranno richiedere al Segretario della Commissione il necessario supporto per la più efficace presentazione delle istanze.
4. Ogni soggetto componente ha diritto a un voto.
5. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 8

(Consultazione scritta)

1. Il Presidente della Commissione può avviare una procedura di consultazione scritta dei Componenti della Commissione, per la sollecita discussione di questioni di cui all'Art. 2, comma 2.
2. Con comunicazione del Presidente, inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, è avviata la procedura di consultazione scritta.
3. La comunicazione deve contenere l'oggetto della Consultazione, i documenti da esaminare (o i link presso cui è possibile scaricare gli stessi), l'eventuale normativa di riferimento e uno o più quesiti cui fornire risposta; sarà stabilita anche la data e l'ora entro cui è possibile trasmettere il parere all'indirizzo PEC o email specificato.
4. I Componenti della Commissione esprimono per iscritto il loro parere, entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione della comunicazione, e lo trasmettono alla Segreteria della Commissione a mezzo PEC o email. In caso di motivata urgenza, il termine per esprimere il parere può essere abbreviato ma, comunque, non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
5. Affinché la Consultazione sia valida, è necessario acquisire riscontri da almeno un terzo dei Componenti.
6. Il parere della Commissione è espresso dalla maggioranza dei Componenti che hanno riscontrato la comunicazione di cui al comma 2 del presente Articolo.
7. Gli esiti della procedura di consultazione, corredati delle attestazioni di avvenuta ricezione della comunicazione e dei pareri pervenuti dai singoli Componenti, sono verbalizzati per iscritto.
8. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che ne cura la trasmissione a tutti i Componenti.

Art. 9

(Indennità)

1. Ai partecipanti alle riunioni della Commissione non è corrisposta alcuna indennità.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il Regolamento regionale n. 21/2006 riferito alla Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura, è abrogato.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, 10 SET. 2018

EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 10 settembre 2018, n. 13

“Regolamento attuativo della L.R. 13 luglio 2017 n. 28, “Legge sulla Partecipazione”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1429 del 02/08/2018 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell’articolo 2 comma 3 della Legge regionale 13 luglio 2017 n. 28 “Legge sulla partecipazione” (di seguito legge), il presente regolamento disciplina:
 - a) le azioni di coordinamento con la comunicazione istituzionale della presidenza a sostegno dei processi partecipativi;
 - b) l’attivazione della piattaforma web dedicata alla partecipazione;
 - c) le modalità di svolgimento delle attività di formazione da destinare ad enti locali e dipendenti regionali e le necessarie forme di collaborazione tra le strutture regionali competenti;
 - d) le attività dell’Osservatorio per la partecipazione dei cittadini;
 - e) le modalità di esercizio del diritto di tribuna;
 - f) le modalità di finanziamento e di cofinanziamento dei processi partecipativi di cui all’articolo 14 della Legge e delle attività di promozione della cultura della partecipazione di cui al successivo articolo 16.
2. Esso disciplina, inoltre, la procedura di redazione ed approvazione del bando di cui all’art. 16 comma 1 della Legge, finalizzato a selezionare soggetti e attività culturali da finanziare in ambito culturale e formativo.

Art. 2

Coordinamento con la comunicazione istituzionale

1. Il piano annuale di comunicazione approvato dalla Giunta regionale deve prevedere, nell’ambito delle risorse disponibili, le attività e gli strumenti più idonei al raggiungimento degli obiettivi di comunicazione concernenti i processi partecipativi e le altre iniziative previste dalla Giunta regionale ai sensi della legge n. 28/2017. A tal fine, l’Ufficio della Partecipazione, in collaborazione con il Servizio Comunicazione istituzionale, individua le iniziative di informazione e di comunicazione a supporto dei processi partecipativi da inserire nel piano predisposto annualmente dal Servizio Comunicazione istituzionale.

2. Il Servizio Comunicazione istituzionale cura la gestione e l'attuazione del piano di comunicazione sentito, per la parte di competenza, l'Ufficio della Partecipazione.

Art. 3

Attivazione della piattaforma web

1. In attuazione della Legge, per rafforzare la trasparenza ed il dialogo con i cittadini e gli stakeholder, la Regione Puglia realizza la piattaforma informatica PUGLIAPARTECIPA attraverso cui veicolare documenti, rapporti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in atto, oltre che abilitare la rete degli enti locali, lo scambio di informazioni e proposte e la consultazione dei soggetti titolari del diritto di partecipazione e, in generale, degli stakeholder.
2. La piattaforma è lo strumento informatico attraverso cui l'Ufficio della Partecipazione gestisce:
 - i processi di partecipazione individuati nel programma annuale della partecipazione adottato dalla Giunta Regionale;
 - il bando per l'erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi di partecipazione di cui all'art. 14 della Legge;
 - il bando annuale per il finanziamento di attività e soggetti operanti in ambito culturale e formativo di cui all'art. 16 della Legge.

Art. 4

Attività di formazione per gli enti locali e i dipendenti regionali

1. La Giunta Regionale, nell'ambito del programma annuale della partecipazione o con separata deliberazione, sentito l'Osservatorio regionale per la partecipazione dei cittadini, previa istruttoria dell'Ufficio della Partecipazione anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, promuove e organizza attività formative sui temi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. l) della Legge, in favore degli enti locali e/o dei dipendenti regionali.
2. Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione della cultura della partecipazione all'interno delle amministrazioni regionali e locali e alla formazione, all'interno di tali amministrazioni, di personale specializzato in grado di progettare, organizzare e gestire un processo partecipativo. Esse hanno ad oggetto in via prevalente:
 - la normativa in materia di partecipazione
 - le programmazione, progettazione e gestione dei processi partecipativi
 - i bandi regionali di cui agli articoli 14 e 16 della Legge
 - la redazione del regolamento sulla partecipazione da adottarsi da parte dell'ente locale nel rispetto della L.R. n. 28/2017 e del presente regolamento.
3. Le attività formative sono organizzate dall'Ufficio della Partecipazione in collaborazione con le strutture regionali competenti in relazione all'oggetto e/o ai destinatari della formazione. Dette attività sono promosse, di norma, attraverso la piattaforma web e sono prevalentemente articolate in: corsi di formazione, anche a distanza, messa a disposizione di materiali di studio, incontri e scambi finalizzati alla diffusione delle buone pratiche.
4. Gli enti locali possono proporre alla Regione specifiche iniziative formative nelle materie sopraelencate per i propri territori. A tal fine segnalano periodicamente, anche singolarmente, alla Regione le esigenze formative presenti nel proprio territorio, in collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale. Per la realizzazione di dette iniziative, gli enti locali partecipano ai bandi ed avvisi regionali per l'attribuzione di risorse finanziarie secondo la modalità del cofinanziamento.

Art. 5

Osservatorio per la partecipazione dei cittadini

1. L'Osservatorio per la partecipazione dei cittadini di cui all'art. 11 della Legge, di seguito denominato Osservatorio, svolge funzioni di promozione e garanzia dell'attuazione della legge sulla partecipazione e del programma annuale della partecipazione.
2. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è composto da cinque consiglieri regionali eletti dall'assemblea nel rispetto della parità di genere, di cui 3 proposti dalla maggioranza e 2 dalle forze di opposizione. Le funzioni di Presidente sono attribuite dall'assemblea ad uno degli eletti. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano il dirigente dell'Ufficio della Partecipazione e il dirigente del Servizio Trasparenza e Anticorruzione della Giunta regionale, con funzioni referenti e di assistenza.
3. L'Osservatorio ha sede presso il Consiglio regionale, ove si riunisce.
4. L'Osservatorio valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi e redige annualmente una relazione sul programma annuale della partecipazione che invia, prima della sessione annuale prevista all'art. 8 comma 2 della Legge, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta. La relazione è pubblicata sulla piattaforma web.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali assegnate dal Consiglio regionale nonchè dello spazio informativo/comunicativo dedicato sulla piattaforma web; si avvale altresì dell'Ufficio della Partecipazione per acquisire documenti e informazioni riguardanti i processi partecipativi e le procedure amministrative di competenza dell'Ufficio. L'Osservatorio può avvalersi anche della collaborazione di altre strutture regionali, in relazione alle esigenze legate all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 6

Diritto di tribuna

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge, in aderenza ai principi sanciti dal titolo III dello Statuto e al fine di promuovere e favorire la dialettica democratica e partecipativa in seno all'Amministrazione regionale, anche col contributo di aree politiche non presenti in Consiglio regionale, è riconosciuto il diritto di tribuna ai candidati Presidenti della Regione dell'ultima tornata elettorale, la/le cui lista/liste collegata/e non abbia/abbiano ottenuto rappresentanti in Consiglio, che abbiano raggiunto la soglia dei 5000 voti individuali, e che non rivestano altri incarichi istituzionali, anche con l'assegnazione di un ufficio presso la sede del Consiglio.
2. Il diritto di tribuna, che si inserisce nel contesto della partecipazione popolare all'attività del Consiglio regionale, consiste nella richiesta al Presidente del Consiglio regionale di convocare, presso l'Ufficio stampa dell'assemblea, una conferenza pubblica di presentazione della petizione proposta dal titolare del diritto di tribuna, previa verifica di ammissibilità svolta ai sensi dell'art. 63 del regolamento consiliare.
3. Oggetto della petizione è la richiesta intesa a promuovere o a sollecitare una decisione o un intervento della Regione su questioni ed argomenti di rilevante interesse o a promuovere una iniziativa legislativa da parte della Giunta o dei Consiglieri regionali. La petizione avente ad oggetto la richiesta di promuovere una iniziativa di tipo legislativo deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio e contenere il testo del progetto di legge elaborato dal titolare del diritto di tribuna con la formale richiesta rivolta alla Giunta regionale, a uno o più Consiglieri ovvero a uno o più Gruppi di attivare il procedimento legislativo loro riservato nel rispetto delle previsioni dello Statuto e del regolamento del Consiglio regionale; essa è disciplinata ai commi 8 e 9.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9, a seguito della verifica di ammissibilità e regolarità sotto i profili tecnico-amministrativo e contabile, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale autorizza il diritto di tribuna e convoca la conferenza pubblica. Contestualmente il Presidente del Consiglio

- regionale ne dà comunicazione al Consiglio e trasmette la petizione alla Commissione consiliare permanente competente per materia.
5. Alla conferenza partecipano il Presidente del Consiglio, il Governo regionale, i rappresentanti dei Gruppi consiliari e i rappresentanti dei mezzi di informazione.
 6. Durante la conferenza pubblica, il titolare del diritto di tribuna illustra, e rende di dominio pubblico, la sua richiesta e le ragioni che lo hanno portato a rivolgersi all'Amministrazione regionale. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale è pubblicato un resoconto della conferenza pubblica.
 7. Successivamente, ai sensi dell'art. 63 cit., la petizione oggetto del diritto di tribuna viene discussa dalla Commissione consiliare competente per materia, alla presenza del presentatore della petizione che può illustrarla ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del regolamento del Consiglio. Entro 60 giorni, la Commissione trasmette al Consiglio regionale e, per conoscenza, al titolare del diritto di tribuna una proposta motivata di risoluzione sul merito della petizione o sulla sua archiviazione.
 8. Se la petizione ha ad oggetto la richiesta di promuovere una iniziativa di tipo legislativo, a seguito della sua presentazione da parte del titolare del diritto di tribuna, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la trasmette alla Giunta regionale, ai Consiglieri o ai Gruppi consiliari cui è rivolta, i quali - entro 90 giorni dalla ricezione - sono tenuti a comunicare al presentatore, e per conoscenza all'Ufficio di Presidenza, la decisione motivata di farla propria e conseguentemente di avviare il procedimento di formazione della legge nella forma, rispettivamente, del Disegno di legge di iniziativa del Governo (d.d.l.) ovvero della Proposta di Legge di iniziativa consiliare (p.d.l.), ovvero il mancato accoglimento della richiesta anche con riferimento alle nuovi o maggiori spese o minori entrate derivanti dall'iniziativa proposta.
 9. La convocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza della conferenza pubblica di presentazione della petizione avente ad oggetto una iniziativa legislativa è subordinata alla comunicazione della decisione motivata di cui al comma 8. Entro sei mesi dalla data della conferenza pubblica deve essere avviato il procedimento di discussione del Disegno o Proposta di Legge.
 10. I soggetti titolari del diritto di tribuna possono presentare fino a 3 (tre) richieste durante il medesimo anno solare.

Art. 7

Modalità di finanziamento e cofinanziamento dei processi partecipativi di cui all'articolo 14 L.R. 28/2017

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge, il programma annuale della partecipazione è integrato con le proposte di processi partecipativi (di seguito, proposte) presentate dai soggetti indicati dall'art. 15 della Legge (di seguito, soggetti proponenti) selezionate a mezzo di apposito "Avviso di selezione delle proposte di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell'ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia" (di seguito, Avviso) approvato dalla Giunta regionale e pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. L'Avviso può essere articolato in più sezioni con riferimento, tra l'altro:
 - a) al tipo di sostegno regionale previsto;
 - b) al periodo previsto di svolgimento del processo partecipativo;
 - c) alla tipologia di soggetto proponente;
 - d) alla tipologia di oggetto del processo partecipativo.
3. Con riferimento al tipo di sostegno regionale, esso può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi:
 - a) sostegno finanziario;
 - b) supporto metodologico;
 - c) supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie della informazione e della comunicazione.

4. L'Avviso può prevedere, in relazione alle finalità e agli obiettivi perseguiti dal Governo regionale con il programma annuale della partecipazione, requisiti di ammissione delle proposte ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 14 comma 3 della Legge. A titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) con riferimento al requisito di ammissione di cui alla lettera a) comma cit., le proposte devono indicare le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto;
 - b) con riferimento al requisito di ammissione di cui alla lettera c) allorché il proponente sia un ente locale, le proposte devono contenere l'impegno formale dell'ente a tenere conto dei risultati del processo partecipativo o comunque a motivarne il mancato o parziale accoglimento in modo puntuale, nonché a rendere accessibile tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
 - c) con riferimento al requisito di ammissione di cui alla lettera d), le proposte devono contenere la previsione di massima dei costi del processo partecipativo proposto e l'impegno al cofinanziamento in misura non inferiore al 20 per cento del totale del suo costo di realizzazione, nelle forme e con le modalità previste dall'Avviso. Nel caso in cui il soggetto proponente sia un ente locale o altra pubblica amministrazione, la proposta deve indicare le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione del progetto, opera o intervento oggetto del processo partecipativo proposto, nonché i documenti programmatici e/o amministrativi dai quali risulti l'impegno del soggetto pubblico proponente a realizzare il progetto, l'opera o l'intervento oggetto del processo partecipativo.
5. L'Avviso può fissare ulteriori criteri di selezione delle proposte rispetto a quelli previsti dall'art. 14 comma 5 della Legge.
6. Gli enti locali, anche quando non sono promotori dei processi partecipativi, possono mettere a disposizione dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale risorse proprie, in particolare la disponibilità di luoghi e locali per il loro svolgimento e di altri supporti logistici.

Art. 8

Individuazione delle proposte di processi partecipativi che integrano il Programma annuale della partecipazione

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione delle proposte, prorogabile di trenta giorni per motivate esigenze istruttorie, ovvero entro il termine maggiore o minore stabilito dall'Avviso di cui all'articolo precedente, la Giunta regionale, con atto motivato, sulla base dell'istruttoria svolta da apposita Commissione interna nominata dal Capo di Gabinetto, individua le proposte di processi partecipativi ammesse a sostegno regionale ed integra il programma annuale della partecipazione.
2. La Giunta, nell'individuazione delle proposte di processo partecipativo da ammettere a sostegno regionale e da inserire nel programma annuale della partecipazione, ha facoltà di:
 - a) condizionare il sostegno regionale a modifiche della proposta finalizzate a renderla più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione e ai criteri di selezione stabiliti dall'Avviso;
 - b) indicare modalità di svolgimento integrative, anche con riferimento ai territori e agli abitanti da coinvolgere;
 - c) richiedere il coordinamento di proposte simili o analoghe, indicandone le modalità;
 - d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale di cui al precedente art. 7 comma 3, tenendo conto delle richieste;
 - e) nei casi di progetti validi o innovativi che, tuttavia, non sono rientrati nella lista delle proposte finanziate a seguito della valutazione comparativa, concedere il patrocinio gratuito, con autorizzazione all'uso del logo della Regione.
3. Il sostegno finanziario può essere rateizzato, anche con la concessione di una quota di anticipo non superiore al 20% ed è subordinato alla presentazione dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo e della documentazione analitica dei costi. La relazione finale del processo partecipativo

e la documentazione analitica dei costi sono presentate entro e non oltre tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.

4. La mancata presentazione della relazione finale entro tali termini comporta la perdita del diritto al pagamento dell'ultima rata del finanziamento e impedisce al soggetto proponente di presentare nuove proposte e richieste di finanziamento ai bandi successivi. Eventuali inadempimenti o irregolarità nell'adempimento degli obblighi assunti dal proponente possono dar luogo alla sospensione dell'erogazione del contributo sino all'avvenuta regolarizzazione ovvero alla sua revoca con ripetizione degli importi erogati.

Art. 9

Modalità di finanziamento e di cofinanziamento delle attività di promozione della cultura della partecipazione (art. 16 L.R. 28/2017)

1. In riferimento all'articolo 16 della Legge e per le finalità ivi previste, la Giunta regionale, sentito l'Ufficio della Partecipazione, approva e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia un "*Avviso di selezione dei soggetti e delle attività da finanziare in ambito culturale e formativo*" indicante i requisiti necessari per accedere al contributo regionale.
2. Le attività culturali e formative finalizzate alla promozione della cultura della partecipazione, per essere ammesse al contributo regionale, devono prevedere l'impegno al cofinanziamento nelle forme e con le modalità previste dall'Avviso.
3. L'Avviso è predisposto in collaborazione con le strutture regionali competenti in relazione alla tipologia di soggetti o di attività da finanziare.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito dall'Avviso, prorogabile di trenta giorni per motivate esigenze istruttorie, ovvero entro il termine maggiore o minore stabilito dall'Avviso, le attività culturali o formative sono selezionate dalla Giunta regionale, con atto motivato, sulla base dell'istruttoria svolta da apposita Commissione interna nominata dal Capo di Gabinetto, in base al criterio di coerenza e coordinamento con le finalità e gli obiettivi perseguiti con il programma annuale della partecipazione del quale costituiscono parte integrante.
5. L'Avviso può fissare criteri di selezione ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 16 della Legge e prevedere criteri di preferenza o attribuzione di punteggi aggiuntivi ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
6. L'Avviso può essere articolato in più sezioni, con riferimento, tra l'altro, alla tipologia di soggetto proponente o alla tipologia di attività culturale o formativa proposta.
7. Per quanto non previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni degli articoli 7 e 8.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, 10 SET. 2018

EMILIANO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Coordinamento con la comunicazione istituzionale
- Art. 3 - Attivazione della piattaforma web
- Art. 4 - Attività di formazione per gli enti locali e i dipendenti regionali
- Art. 5 - Osservatorio regionale per la partecipazione dei cittadini
- Art. 6 - Diritto di tribuna
- Art. 7 - Modalità di finanziamento e di cofinanziamento dei processi partecipativi (art. 14 L.R. 28/2017)
- Art. 8 - Individuazione delle proposte di processi partecipativi che integrano il Programma annuale della partecipazione
- Art. 9 - Modalità di finanziamento e di cofinanziamento delle attività di promozione della cultura della partecipazione (art. 16 L.R. 28/2017)



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)